

El. X. 179 Studio Legale
Avv. Luigi Bonfanti

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Ricorso per sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7
Legge 3/2012

Il sig. Simoncini Elvio nato a La Spezia il 2 gennaio 1953 residente in via Varignano Vecchio 64 Portovenere codice fiscale SMNLVE53A02E463N rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Bonfanti Luigi del Foro di Crotone (C.F.BNFLGU57M08D122J) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Spezia via Rattazzi 44 come da nomina in calce al presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio nr di fax 0187.484916 o indirizzo di P.E.C. luigi.bonfanti@avvocaticrotone.legalmail.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11.02.05 nr 68;

Premesso che

- 1) Il sig. Simoncini Elvio non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- 2) Non ha fatto ricorso nei precedenti tre anni alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento L. 3/12 mediante proposta d'accordo;
- 3) Che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 4) Tale squilibrio trova le proprie cause nella situazione economica dell'odierno ricorrente che svolge lavoro di cameriere di ristorante presso l'attività denominata la Carabaccia di Battolla Morena, lavoro a tempo indeterminato part-time orizzontale 18 ore percependo un reddito mensile di euro 450,00;
- 5) La composizione dei debiti, alla data del 23.09.2015 risulta così componibile:

Via U. Rattazzi, 44 – 19121 La Spezia - Tel.01871823409 – Fax 0187-484916
e-mail : studioleg.bonfanti@tiscali.it
P.E.C. luigi.bonfanti@avvocaticrotone.legalmail.it

Studio Legale
Avv. Luigi Bonfanti

- Finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria atto notaio Massimo Mariano rep. 31.394 raccolta I.415 contratto con banca Fineco s.p.a. società del gruppo Bipop Carire oggi Unicredit s.p.a. di euro 51.645,69 con rata mensile di euro 155 in quanto concordata in diminuzione rispetto alla rata prevista che rinizierà a partire per tale importo dal mese di marzo 2016, mutuo già rinegoziato nell'allungamento del contratto con scadenza all'anno 2019.
 - Prestito personale Ducato sottoscritto in data 14.01.2010 per un importo di euro 15.655,50 in 84 rate mensili di euro 247,00;
 - Rateizzazione Equitalia Nord prot. 77336 del 01.07.2015 per un importo di euro 23.193,99 di cui alla rata mensile di euro 256,77;
- 6) Come sopra riferito, al fine di chiarire la mancanza di responsabilità e la diligenza del debitore ad assumere le obbligazioni occorre rilevare le determinanti della crisi del mercato di lavoro oggi presente, allo stato il sig. Simoncini Elvio percepisce mensilmente la somma di euro 450,00;
- 7) È indispensabile pertanto procedere in modo urgente per il superamento della situazione di sovra indebitamento in cui attualmente si trova il debitore alla nomina di un organo di composizione della crisi ex art. 15 L. n. 3/2012 anche alla luce delle effettive somme percepite dal lavoro subordinato mensile svolto dal ricorrente;
- 8) Ad oggi non risultano istituiti e/o iscritti nei registri tenuti presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15 c. I e II L. 3/2012 organi di composizione della crisi aventi i requisiti di indipendenza e professionalità richiesta dalla predetta normativa;
- 9) Ad ogni modo ai sensi dell'art. 5 c. IX L. n. 3/2012 i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 .L.F. ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato;

Studio Legale
Avv. Luigi Bonfanti

tutto ciò premesso, l'istante come meglio rappresentato e difeso e domiciliato ut sopra


Chiede

Che Ill.mo Presidente del Tribunale della Spezia voglia procedere con urgenza ai sensi dell'art. 15 comma IX L. 3/2012 alla nomina dell'organo di composizione della crisi in possesso dei requisiti di cui agli art. 28 e 67 comma III lett. D L.F.

Si producono:

1. Contratto di mutuo fondiario Unicredit;
2. Contratto di finanziamento Ducato;
3. Situazione contabile Equitalia s.p.a. con rateizzazione;
4. Visura C2 Storico;
5. CUD 2014, 2015;
6. Certificato di residenza e stato di famiglia;
7. Dichiarazione Isee;
8. Estratto Contabile;

Simoncini Elvio



Avv. Luigi Bonfanti

DELEGA Il sottoscritto Simoncini Elvio nato a La Spezia il 2 gennaio 1953 residente in via Varignano Vecchio 64 Portovenere codice fiscale SMNLVE53A02E463N delega l'Avv. Luigi Bonfanti a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato, grado e fase del presente procedimento, compresa la fase esecutiva, nonché le eventuali cause di opposizione in ogni stato e grado, concedendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, di citare in riassunzione, di estendere le


Studio Legale
Avv. Luigi Bonfanti

domande, di conciliare, di transigere, di riscuotere somme, di rinunciare agli atti, di nominare procuratori e sostituti.

Dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 30.6.2003 n°196 e presta il consenso al trattamento dei dati stessi da parte del difensore come sopra nominato e del personale del suo studio e i collaboratori anche esterni ed elegge domicilio presso lo studio in La Spezia, Via Rattazzi 44. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3o comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: 1) della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs.n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs.n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate i, procedimenti previsti dal d.lgs. 179/2007 dall'art.128-bis del d.lgs.n. 38571993 e successive modificazioni) in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopradescritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2) della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento; 3) dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e in particolare: a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo credito ridotto della metà in caso di insuccesso e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

La Spezia, 20 ottobre 2015

F.to Simoncini Elvio

V. per autentica Avv. 
Luigi Bonfanti